

3. Terzo motivo, con cui si sostiene che le decisioni controverse sono ingiustificate e l'onere amministrativo imposto alla ricorrente è sproporzionato
- Le decisioni impugnate sono errate nel merito. La ricorrente aveva diritto a beneficiare di una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008. La fattura della convenuta riguardante l'onere amministrativo è ingiustificata, in quanto detto onere è stato imposto alla ricorrente sulla base di una procedura errata. L'onere amministrativo è privo di una base giuridica adeguata ed è sproporzionato.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ricorso proposto il 9 aprile 2014 — Gmina Kosakowo/Commissione europea

(Causa T-217/14)

(2014/C 202/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (comune di Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, consulente legale)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Commissione europea dell'11 febbraio 2014 (caso SA 35388) con la quale è stato ingiunto alla Polonia di recuperare nei confronti dell'aeroporto Gdynia-Kosakowo l'aiuto di Stato indebitamente versato.
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo

- Erronea constatazione dei fatti su cui si fonda la decisione impugnata

2. Secondo motivo

- Violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per aver a torto ritenuto che la Gmina Kosakowo abbia concesso un aiuto pubblico in violazione di tale disposizione, mentre l'acquisizione di quote da parte di tale ente nella società Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. costituiva una compensazione di una transazione nell'ambito di un contratto d'affitto di terreno; inoltre, falsa applicazione da parte della Commissione europea del criterio dell'investitore privato

3. Terzo motivo

- Violazione delle seguenti disposizioni procedurali: articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, per falsa applicazione del criterio dell'investitore privato; articolo 7, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999 per errata determinazione dell'importo dell'aiuto soggetto a restituzione, nel quale sono comprese anche spese di sicurezza e infrastruttura; articolo 296, secondo comma, TFUE, per carenza di adeguata motivazione della decisione impugnata, nella quale non si rinvenivano gli elementi essenziali che consentano di individuarne i motivi.